



## Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico»

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico», depositata il 21 giugno 2018<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 2019<sup>3</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 21 giugno 2018 «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 107a*      Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico

<sup>1</sup> Il finanziamento dei produttori di materiale bellico da parte della Banca nazionale svizzera, delle fondazioni e degli istituti della previdenza statale e professionale è vietato.

<sup>2</sup> Per produttori di materiale bellico s'intendono le imprese che realizzano oltre il 5 per cento della loro cifra d'affari annua con la fabbricazione di materiale bellico. Non sono considerati materiale bellico gli apparecchi per lo sminamento umanitario, nonché le armi da caccia e da sport e le relative munizioni.

<sup>3</sup> Per finanziamento dei produttori di materiale bellico s'intende:

- a. la concessione a produttori di materiale bellico di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili;

1    RS 101  
2    FF 2018 3891  
3    FF 2019 4265

- b. la partecipazione a produttori di materiale bellico e l'acquisto di titoli emessi da produttori di materiale bellico;
- c. l'acquisto di quote di prodotti finanziari quali investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati, se tali prodotti finanziari contengono prodotti d'investimento ai sensi della lettera b.

<sup>4</sup> La Confederazione si adopera a livello nazionale e internazionale affinché alle banche e alle assicurazioni si applichino condizioni analoghe.

*Art. 197 n. 12<sup>4</sup>*

*12. Disposizione transitoria dell'art. 107a  
(Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico)*

<sup>1</sup> Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

<sup>2</sup> Dall'accettazione dell'articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non possono essere erogati nuovi finanziamenti ai sensi dell'articolo 107a. I finanziamenti in corso devono essere liquidati entro quattro anni.

## **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>4</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.